



ISTITUTO COMPRESIVO STATALE "T. CONFALONIERI"

Cod. mecc.: MBIC8GB006 - C.F.: 94627630158 - Via San Martino 4, 20900 - Monza (MB) Tel. 039. 382280
Sc. Sec. I gr. "T. Confalonieri": cod. mecc. MBMM8GB017 - via S. Martino 4, 20900 - Monza (MB) Tel. 039. 382280
Scuola Primaria "A. Volta": cod. mecc. MBEE8GB018 - via A. Volta 27, 20900 - Monza (MB) Tel. 039. 322043
Scuola Primaria "E. De Amicis": cod. mecc. MBEE8GB029 - piazza Matteotti 1, 20900 - Monza (MB) Tel. 039.361491
Posta elettronica: MBIC8GB006@istruzione.it - Posta elettronica certificata: MBIC8GB006@pec.istruzione.it

Circ. n. 119/S

Monza, 06/12/2019

Al Personale Docente e ATA
Al DSGA
All'Albo-Pubblicità legale
Al Sito web

Oggetto: vigilanza alunni.

VISTO l'art. 2048 cod. civ. secondo cui fra i doveri del personale docente vi è quello di vigilare sugli allievi per tutto il tempo in cui questi sono loro affidati;

VISTO il CCNL vigente;

TENUTO CONTO che tra gli specifici doveri del Dirigente Scolastico (art. 25 D. Lgs. n. 165/01) non rientrano quelli di vigilanza sugli alunni, bensì compiti organizzativi di amministrazione e di controllo sull'attività del personale scolastico mediante l'adozione di provvedimenti organizzativi di sua competenza o, se necessario, attraverso la sollecitazione di interventi di coloro sui quali i doveri di vigilanza incombono;

EMANA LA SEGUENTE DIRETTIVA

sulla VIGILANZA degli alunni - Responsabilità ed obblighi del personale DOCENTE e ATA

Obbligo di vigilanza durante lo svolgimento dell'attività didattica

Si ricorda ai signori docenti che fa parte degli obblighi di servizio quello di vigilare sugli allievi durante l'ingresso e per tutta la permanenza degli stessi nell'Istituto, nonché durante gli spostamenti dalla classe ai laboratori, palestre, mensa o qualsiasi spazio attrezzato, nonché al momento dell'uscita dalla scuola.

L'art. 29, comma 5, CCNL Scuola 2006/2009, dispone che "per assicurare l'accoglienza e la vigilanza sugli alunni, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe cinque minuti prima dell'inizio delle lezioni e ad assistere all'uscita degli alunni medesimi".

È obbligo di servizio per gli insegnanti vigilare sugli allievi.

L'inosservanza del predetto obbligo comporta responsabilità disciplinata dagli artt. 2047 e 2048 Codice Civile. Ai sensi dell'art. 2047 c.c., "in caso di danno cagionato da persona incapace di intendere e volere, il risarcimento è dovuto da chi è tenuto alla sorveglianza dell'incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto".

Ai sensi dell'art. 2048 c.c., "i precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza.

(...). Le persone indicate dai commi precedenti sono liberate dalla responsabilità soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto".

Nelle ipotesi di responsabilità ex artt. 2047 e 2048 c.c., l'insegnante è esente da responsabilità se prova di non aver potuto impedire il fatto, dimostrando di aver esercitato la vigilanza nella misura dovuta, e che, nonostante l'adempimento di tale dovere, il fatto dannoso per la sua repentinità ed imprevedibilità gli abbia impedito un tempestivo efficace intervento (Cass., sez III, 18.4.2001, n.5668); è richiesta, perciò, la dimostrazione di aver adottato in via preventiva le misure organizzative idonee ad evitare il danno (Cass. Civ., sez III, 3.2.1999, n. 916 ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto sussistente la responsabilità dell'insegnante avuto riguardo alla circostanza dell'allontanamento ingiustificato della stessa dall'aula).

L'obbligo della vigilanza, come ribadito dalla Corte dei Conti, sez. III, 19/02/1994, n° 1623 **ha rilievo primario rispetto agli altri obblighi di servizio**; di conseguenza, in ipotesi di concorrenza di più obblighi derivanti dal rapporto di servizio e di una situazione di incompatibilità per l'osservanza degli stessi, non consentendo circostanze oggettive di tempo e di luogo il loro contemporaneo adempimento, il docente deve scegliere di adempiere il dovere di vigilanza.

Durante l'esercizio delle attività didattiche, **il responsabile della vigilanza sugli alunni della classe è il docente assegnato alla classe** in quella scansione temporale.

Il docente che, durante l'espletamento dell'attività didattica debba, **non per futili motivi**, assentarsi temporaneamente dalla classe, prima di allontanarsi dalla scolaresca deve richiedere la presenza di un collaboratore scolastico. Se è presente il collaboratore scolastico, il docente può allontanarsi dalla classe incaricando lo stesso di vigilare sugli alunni sino al suo ritorno.

Si ricorda che **il dovere di vigilanza, compito che fa capo in via principale al personale docente, rientra anche tra gli obblighi spettanti al personale ATA**. In particolare, l'art. 47, comma 1, lettera a del CCNL 29/11/07 (Tab. A) prevede obblighi di vigilanza anche del personale ATA; il CCNL del comparto scuola individua per i collaboratori scolastici mansioni di accoglienza e sorveglianza, intesa come "*controllo assiduo e diretto a scopo cautelare*", degli alunni nei periodi immediatamente antecedenti e successivi all'orario delle attività didattiche e durante l'intervallo in prossimità dei servizi igienici e nei corridoi. Il collaboratore scolastico non si può rifiutare di effettuare la vigilanza su richiesta del docente, come disposto dal Profilo Professionale (CCNL 2006/2009).

Il collaboratore scolastico è responsabile per i danni subiti dagli alunni a causa della sua omessa vigilanza solo se aveva precedentemente ricevuto l'affidamento degli stessi.

Il personale della scuola è tenuto a collaborare alla sorveglianza più generale nei locali dell'Istituto e ad attuare le misure organizzative che ritenga idonee per la tutela e l'incolumità degli studenti, facendo attenzione che gli alunni stiano lontano dalle fonti di pericolo, che restino in classe e non sostino nei corridoi durante il cambio dell'ora, informando tempestivamente il Dirigente o i suoi collaboratori di eventuali comportamenti a rischio o di permanenza prolungata degli alunni al di fuori della loro classe.

MISURE ORGANIZZATIVE

Si forniscono, in via preventiva, alcune **misure organizzative volte ad impedire o a limitare il verificarsi di eventi dannosi nei confronti degli alunni, conseguenti a negligenze che concernono la vigilanza** nei casi sotto elencati:

- al momento dell'ingresso degli alunni in aula;
- durante lo svolgimento delle attività didattiche;
- durante i cambi di turno tra i docenti nelle classi coadiuvati dai collaboratori scolastici;
- nel corso dell'intervallo/ ricreazione e durante il servizio di refezione;
- al momento dell'uscita degli alunni da scuola;
- nel corso di visite guidate e/o di viaggi di istruzione;
- nei confronti degli alunni con disabilità.

Al fine di regolamentare l'**INGRESSO DEGLI ALUNNI NELL'EDIFICIO SCOLASTICO** all'inizio di ogni turno di attività, antimeridiano o pomeridiano, si dispone che presso ciascun ingresso dell'edificio sia presente un collaboratore scolastico che presti la dovuta vigilanza sugli alunni.

Gli altri collaboratori scolastici di turno vigileranno durante il passaggio degli alunni ai rispettivi piani, fino all'entrata degli stessi nelle rispettive aule.

Per assicurare l'accoglienza e la vigilanza sugli alunni, tutti i **docenti sono tenuti a trovarsi in classe cinque minuti prima dell'inizio delle lezioni. In particolare:**

- **alla scuola primaria i docenti della prima ora**, al suono della campanella interna, sono tenuti ad accompagnare gli alunni delle classi prime in aula;
- **alla scuola secondaria i docenti della prima ora** attendono in classe gli alunni 5 minuti prima del suono della campanella dell'inizio delle lezioni;

Tutti i docenti di scuola primaria e secondaria di I grado devono:

- fare subito l'appello e prendere nota sul registro elettronico degli assenti e degli eventuali ritardi in ingresso, annotando sul registro di classe il nome dello studente e l'ora precisa di entrata in ritardo;
- verificare, controfirmare e annotare sul registro elettronico le giustificazioni di assenza e ritardo;
- riporre all'interno del registro di classe, nell'apposita busta, i tagliandi di giustificazione;
- registrare sul registro di classe l'eventuale mancata esibizione della giustificazione allo scopo di ricordare al collega della prima ora del giorno successivo di giustificare l'alunno;
- segnalare tempestivamente al Dirigente o ad uno dei suoi collaboratori eventuali irregolarità, relative ad assenze numerose o ripetute in particolari giorni, al fine di attivare le opportune comunicazioni ai genitori.

DURANTE L'ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE, il responsabile della vigilanza sugli alunni della classe è il docente assegnato alla stessa in quella scansione temporale.

Ai docenti spetta vigilare sulla sicurezza e sull'incolumità dei minori ed adottare, in via preventiva, **tutte le misure organizzative e disciplinari idonee ad evitare situazioni di pericolo**, un comportamento indisciplinato della classe, così da impedire non soltanto che gli allievi compiano atti dannosi a terzi, ma anche che restino danneggiati da atti compiuti da essi medesimi.

I docenti devono adoperarsi perché il comportamento degli alunni sia improntato al rispetto e alla buona educazione, in particolare affinché:

- gli studenti tengano un comportamento consono;

- i cortili prospicienti le aule siano tenuti puliti;
- i banchi e le aule siano lasciati in ordine e puliti;
- le attrezzature e il materiale della Scuola siano utilizzati e conservati in perfetto stato e sia segnalata immediatamente in segreteria ogni responsabilità individuale;
- nessuno fumi all'interno dell'Istituto e nelle pertinenze dello stesso. Eventuali infrazioni rilevate devono essere segnalate al personale incaricato (Legge 584/75)

Nel caso di effettiva necessità, i docenti possono autorizzare uscite dalla classe per il solo uso dei servizi igienici, richiamando l'attenzione del collaboratore scolastico in servizio al piano.

A queste indicazioni si aggiungono gli specifici doveri identificati dalle necessarie garanzie di sicurezza previste dal Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione sui luoghi di lavoro che creano obblighi giuridici per l'Amministrazione, a prescindere dall'età degli alunni.

È fatto divieto ai docenti di assentarsi arbitrariamente dall'aula e lasciare incustodita la classe durante l'ora di lezione.

In caso di grave necessità il docente ha l'obbligo, prima di allontanarsi dall'aula, di incaricare un collaboratore di vigilare momentaneamente sugli alunni e successivamente di informare la Dirigenza o un suo collaboratore.

I docenti devono evitare nei casi di indisciplina di far sostare gli alunni minorenni in corridoio, ricorrendo ad altri provvedimenti disciplinari ove non siano in grado di garantire la loro vigilanza.

I docenti sono, altresì, invitati a segnalare al Dirigente e al DSGA eventuali assenze dei collaboratori scolastici ai piani/nei plessi ed ogni anomalia che dovesse essere riconosciuta e/o ricondotta alla loro presenza/assenza.

Il docente che ha terminato il turno di servizio non deve lasciare gli alunni finché non sia subentrato il collega. Se l'insegnante è libero nell'ora successiva deve attendere il collega che subentra. In caso di presenza in classe dell'insegnante di sostegno o di altro docente, la vigilanza viene garantita da quello a cui non è richiesta l'immediata presenza in altra classe.

I docenti che iniziano le lezioni dopo la prima ora o che hanno avuto un'ora "libera" sono tenuti a farsi trovare, al suono della campana, già davanti all'aula interessata per consentire un rapido cambio del docente.

Nei cambi d'ora è dovere del docente uscente assistere e sorvegliare gli alunni fino all'arrivo del collega dell'ora successiva. In caso di scambio reciproco della classe i docenti sono tenuti a informare la Dirigenza che provvederà a organizzare l'assistenza e l'aiuto di un collaboratore scolastico per facilitare il cambio docenti. Questo per evitare che un solo collaboratore scolastico sia costretto a sorvegliare più classi.

Gli insegnanti sono, altresì, tenuti a verificare la presenza degli alunni ad ogni cambio dell'ora e a registrare le variazioni comunicando tempestivamente, al Dirigente o ad un suo collaboratore, eventuali anomalie.

In nessun caso, né di propria iniziativa né su incarico dei docenti, gli alunni potranno attingere prodotti caldi, freddi, liquidi e o solidi dai distributori posti nell'edificio scolastico.

Solo al termine delle lezioni, mattutine o pomeridiane, ovvero al suono dell'ultima campanella della giornata è permesso accompagnare gli alunni all'uscita. **Pertanto si stabilisce che agli alunni, di ogni ordine di scuola, sia dato un tempo necessario per la preparazione all'uscita (riordino dell'aula, sistemazione del materiale, etc.) che viene stabilito in minuti 10 per la scuola primaria e in minuti 5 per la scuola secondaria di I grado. È consentito uscire dall'aula solo dopo il suono dell'ultima campanella, non prima.**

Al fine di regolamentare L'USCITA DEGLI ALUNNI DALL'EDIFICIO SCOLASTICO al termine di ogni turno di attività, antimeridiano o pomeridiano, si dispone che presso ciascuna porta di uscita dell'edificio sia presente un collaboratore scolastico con il compito di prestare la dovuta vigilanza nel passaggio degli alunni.

Gli altri collaboratori scolastici in servizio nel turno vigileranno il transito degli alunni nei rispettivi piani di servizio.

Nella scuola primaria per assicurare la vigilanza, gli insegnanti sono tenuti ad accompagnare gli alunni fuori dall'edificio e ad assistere i medesimi sino al momento dell'uscita dal cancello, da quel momento subentrano nella vigilanza i genitori o persone maggiorenni da essi delegate.

I genitori impossibilitati ad accompagnare e a ritirare i propri figli possono delegare solo persone che abbiano compiuto 18 anni d'età.

In nessun caso gli alunni possono recarsi a casa da soli.

Se i genitori, occasionalmente, dovessero presentarsi in ritardo al termine della giornata scolastica, i docenti cercheranno di contattare la famiglia o la persona delegata al ritiro e in tal caso, l'alunno viene trattenuto a scuola sotto la sorveglianza dell'insegnante che, se impossibilitato a permanere, lo affida al personale in servizio. Il collaboratore scolastico individuato è autorizzato a sospendere l'attività di pulizia dei locali per dare la priorità alla vigilanza sull'alunno in attesa di rintracciare i genitori e/o la persona delegata, fino all'arrivo degli stessi. Trascorsi 30 minuti dall'orario di uscita, senza che sia stato possibile contattare i genitori, il personale in servizio si rivolgerà all'Ufficio di Polizia Municipale e/o ai Servizi Sociali Territoriali ai quali chiederà di rintracciare i genitori. Come ultima soluzione il personale scolastico contatterà la Stazione locale dei Carabinieri.

I docenti, in caso si ripeta il mancato ritiro dell'alunno non autorizzato all'uscita autonoma (2 volte ravvicinate) entro 30 minuti dal termine delle lezioni, convocano i genitori per un colloquio esplicativo, informando anche il Dirigente scolastico.

I collaboratori scolastici coadiuvano i docenti nel servizio di vigilanza durante l'ingresso/uscita degli alunni

Nella scuola secondaria gli insegnanti sono tenuti ad accompagnare gli alunni al portone, da quel momento i genitori hanno la piena responsabilità avendo depositato una liberatoria/autorizzazione su apposita modulistica ai sensi dell'art. 19/bis L. 172/2017.

In caso di uscita anticipata rispetto all'orario scolastico, gli alunni NON possono allontanarsi dall'Istituto, ma saranno prelevati dai genitori o da persone maggiorenni da essi delegate.

Ogni uscita anticipata, non dovuta ad evento accaduto a scuola (malore, infortunio, ecc.), deve essere di norma preannunciata per iscritto, dal genitore, all'insegnante della prima ora che firma la richiesta e la annota sia sul registro di classe sia sul registro elettronico.

Il docente in servizio nell'ora di uscita dello studente consentirà l'allontanamento dalla classe, affidando l'alunno al collaboratore scolastico solo nel momento in cui è presente a scuola il genitore o la persona delegata al ritiro.

Ogni uscita anticipata che abbia carattere di continuità nel tempo deve essere preventivamente autorizzata dal Dirigente Scolastico, previa richiesta scritta dei genitori o di chi esercita la responsabilità genitoriale. L'insegnante di classe annoterà l'uscita anticipata sul registro.

L'INTERVALLO si effettua in classe e/o nei corridoi antistanti la propria aula, dura non più di dieci (10) minuti e sarà effettuato secondo i tempi stabiliti in ciascun plesso agevolando l'uso dei servizi e rendendo possibile la vigilanza. Qualora i docenti si trovino in compresenza nelle classi dovranno collaborare alla vigilanza con le stesse responsabilità; i collaboratori scolastici vigileranno nel corridoio del settore di competenza e nei bagni.

Nello specifico, durante la ricreazione sarà il docente dell'ora precedente a sorvegliare la classe. Durante l'intervallo l'assistenza e la sorveglianza spettano, come già detto, all'insegnante dell'ora precedente l'intervallo, il quale ha il dovere di rimanere in prossimità della porta dell'aula per vigilare sul corretto svolgimento della pausa, pena le relative responsabilità nella eventualità di infortunio degli alunni in sua assenza.

Durante la ricreazione i docenti non dovranno affidare alcuna consegna (es. fotocopie) ai collaboratori scolastici, in quanto impegnati preliminarmente nella vigilanza dinanzi ai servizi igienici.

Non è consentito agli alunni di permanere in aula se il gruppo classe si trova altrove, né ai singoli di tornare in aula allontanandosi dal gruppo. Le aule, che rimangono vuote, devono essere chiuse o sorvegliate dai collaboratori scolastici, per evitare la scomparsa di oggetti o atti di vandalismo.

Anche quando il gruppo-classe si trovi in cortile, il compito della sorveglianza è assegnato ai docenti che non faranno allontanare gli alunni in modo da consentirne il controllo. Nella scuola secondaria gli alunni del piano terra rimarranno sotto i portici e non potranno andare al centro del cortile

Durante gli intervalli gli alunni non cambieranno piano. Sono da evitare tutti i giochi che possono diventare pericolosi (ad es. spingersi, salire e scendere le scale, etc. ...); gli alunni dovranno seguire le indicazioni degli insegnanti e dei collaboratori scolastici, quindi, per prevenire possibili incidenti e per evitare eventuali attribuzioni di responsabilità, la vigilanza deve essere attiva.

I docenti sono tenuti a:

- sorvegliare durante l'intervallo tutti gli alunni presenti e a intervenire nei confronti di qualsiasi studente, anche di altre classi, affinché tenga un comportamento irreprensibile;
- far rispettare le normali condizioni di sicurezza, prevedendo, per quanto possibile, azioni o situazioni pericolose (corse, giochi di movimento in spazi non idonei);
- regolare un accesso ordinato ai servizi;
- impedire la permanenza in classe degli alunni e l'ingresso nelle aule, in particolare in quelle non proprie;
- controllare che gli alunni non si allontanino dall'Istituto;
- non utilizzare il cellulare personale durante le ore di insegnamento e comunque durante le attività di servizio in considerazione dei doveri di cui al Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici e al CCNL, per garantire le condizioni di un corretto processo di insegnamento-apprendimento e non ultimo per offrire agli alunni esempi coerenti di comportamento.

Durante l'intervallo e durante i momenti di gioco, gli insegnanti sono tenuti ad aumentare la vigilanza senza però ostacolare le normali esigenze di movimento e di gioco dei bambini.

Le regole di cui si chiede il rispetto devono essere obiettivi educativi da discutere con gli alunni così da favorire la crescita della loro autonomia e del loro senso di responsabilità e consapevolezza.

Al suono della campanella che segnala la fine dell'intervallo gli studenti rientrano nelle aule e i docenti di sorveglianza esauriscono il proprio compito, che contestualmente si trasferisce agli insegnanti dell'ora successiva.

Agli insegnanti che sostituiscono, a qualsiasi titolo, i colleghi assenti, spettano i compiti di sorveglianza così come assegnati al docente sostituito.

LA VIGILANZA SUGLI ALUNNI NEI PERIODI DI MENSA E DI DOPO MENSA è affidata al personale in servizio, coadiuvato, nell'assistenza necessaria durante il pasto, dai collaboratori scolastici.

Ciascun docente deve accompagnare la propria classe o il gruppo classe e vigilare affinché, durante il tragitto, i bambini assumano un comportamento disciplinato.

Gli alunni che usufruiscono del servizio mensa devono attendere in classe il docente di assistenza: per nessuna ragione gli alunni devono accedere al locale mensa in assenza dell'insegnante accompagnatore.

Gli alunni devono tenere un comportamento educato e corretto, rispettoso nei confronti dei docenti, dei collaboratori scolastici, del personale addetto al servizio mensa, dei compagni e non devono sprecare il cibo.

Gli alunni possono usufruire dei servizi igienici prima del servizio-mensa o dopo.

Durante la refezione, gli insegnanti vigileranno affinché gli alunni consumino il pasto rispettando le normali condizioni igieniche e di comportamento.

IN OCCASIONE DI EVENTI, i docenti delle classi e il coordinatore di plesso devono essere avvisati della eventuale presenza di alimenti e bevande. Ai fini della sicurezza si ricorda che è vietato introdurre cibi nella scuola che non siano prodotti confezionati con etichetta a norma, che evidenzino la data di scadenza, gli ingredienti, la responsabilità legale della produzione. In tali occasioni è possibile portare bevande in bottiglie di vetro e non in altro materiale in quanto potrebbe essere esposto, nel luogo di vendita, a rischio sabotaggio.

Al fine di regolamentare il **TRAGITTO DALL'AULA AI LABORATORI e/o alle aule attrezzate** il docente o i docenti, in caso di compresenza, accompagneranno gli studenti ed effettueranno la vigilanza affinché si proceda in modo ordinato, disciplinato e sicuro.

Per la vigilanza degli alunni durante gli spostamenti tra aule e/o edifici i docenti sono tenuti:

- ad accompagnare nei trasferimenti da un'aula all'altra gli allievi minorenni con cui faranno lezione;
- a riportare gli alunni nella propria aula al termine dell'attività, affidandoli, al suono della campanella, all'insegnante dell'ora successiva;
- a mantenere, durante il trasferimento, **ordine e silenzio**, onde non recare disturbo alle altre classi;
- ad accompagnare la classe all'uscita dalla scuola se il termine dell'ora coincide con la fine dell'orario delle lezioni.

È possibile avvalersi della collaborazione del personale ausiliario.

Spetta ai docenti di Educazione Fisica accompagnare gli alunni dalle aule alla palestra o agli spazi sportivi esterni e viceversa; ove ricorrano particolari esigenze organizzative, tali trasferimenti possono essere effettuati con la collaborazione del personale ausiliario specificatamente incaricato dal Direttore SGA.

LA VIGILANZA DEGLI ALUNNI CON DISABILITÀ deve essere effettuata dal docente di classe, con il collaboratore e il docente di sostegno e/o l'educatore assegnato dal Comune. Deve essere garantita costante vigilanza sui minori con disabilità grave, particolarmente imprevedibili nelle loro azioni ed impossibilitati ad autocontrollarsi.

I docenti concedono agli alunni **L'USCITA DALLA CLASSE AL DI FUORI DELL'ORARIO DELL'INTERVALLO solo in caso di assoluta necessità e sempre uno alla volta, dopo averne valutato il grado di autonomia; nella scuola primaria l'alunno deve essere affidato al collaboratore scolastico che lo accompagnerà ai servizi, controllandone il rientro in classe.** Dal punto di vista della responsabilità, nel caso di momentaneo allontanamento dalla classe, il docente dovrà comunque verificare che l'attività svolta dagli alunni (anche in relazione all'età ed alla maturità) sia tale da non comportare alcun pericolo.

Allo stesso modo si invitano i docenti a non fare uscire dall'aula gli alunni per incombenze legate all'attività didattica (reperimento di materiale, fotocopie) o per mandarli al distributore di bevande. Per queste necessità i docenti si rivolgeranno al personale ausiliario.

L'INGRESSO POSTICIPATO degli studenti, rispetto all'orario di inizio delle lezioni, è consentito solo se occasionalmente l'alunno arriva a scuola in ritardo. In tal caso sarà ammesso alla frequenza delle lezioni, accompagnati in classe dal personale ATA. Qualora i ritardi dovessero essere frequenti, **il docente della prima ora è tenuto ad informare il coordinatore, il Dirigente e i genitori.**

Le entrate posticipate che assumono una certa continuità nel tempo devono essere preventivamente autorizzate dal Dirigente Scolastico, se sussiste valida motivazione (es. frequenza terapie) previa richiesta scritta dei genitori o di chi esercita la responsabilità genitoriale. L'insegnante di classe annoterà ogni entrata posticipata sul registro di classe.

Nessun alunno può uscire prima del termine delle attività senza autorizzazione.

LA VIGILANZA SUGLI ALUNNI DURANTE LE ATTIVITÀ EXTRASCOLASTICHE E IN OCCASIONE DI VISITE GUIDATE O VIAGGI DI ISTRUZIONE (spettacoli teatrali, cinematografici, sportivi, mostre, ecc.) è affidata ai Docenti con incarico del Dirigente Scolastico e costituisce a tutti gli effetti prestazione di servizio. Tali docenti devono accompagnare gli alunni e svolgere attività di sorveglianza per tutta la durata dell'attività e non possono in alcun momento abbandonare la vigilanza sugli alunni, in considerazione della imprevedibilità delle loro azioni. **Gli insegnanti, durante le uscite e le visite guidate, dovranno ricordare agli alunni le norme di sicurezza e di comportamento, in particolare per quanto attiene la sicurezza stradale.**

Il personale docente deve segnalare alle famiglie:

- variazioni nel calendario o nell'orario scolastico;
- eventuali scioperi del personale scolastico (circolare del Dirigente o relative disposizioni);
- uscite didattiche (anche a piedi nel territorio comunale) e visite di istruzione.

Uscite didattiche e visite guidate richiedono il preliminare rilascio dell'autorizzazione da parte dei genitori e l'assunzione di responsabilità dei docenti.

PRIVACY E PROTEZIONE DEI DATI

Ad ogni docente viene ricordato l'obbligo del segreto d'ufficio. È assolutamente vietato comunicare all'esterno e ai docenti non direttamente interessati qualsivoglia informazione riservata su alunni, famiglie e situazioni particolari.

Si coglie inoltre l'occasione **per ribadire anche il segreto d'ufficio circa le discussioni e i confronti che hanno accompagnato o accompagnano le delibere dei diversi organi collegiali.** Questo per tutelare l'immagine della Pubblica Amministrazione.

Tutto il Personale Docente ed ATA è tenuto ad osservare quanto predisposto dalla presente nonché quanto sancito dal Regolamento di Istituto.

Il docente o il collaboratore scolastico che constata, dopo l'emanazione e la diffusione della presente, la persistenza di infrazioni tali da compromettere il sicuro svolgimento delle attività didattico-educative è tenuto a comunicarlo tempestivamente al Dirigente oppure a un suo collaboratore o al DSGA che prenderà i provvedimenti necessari affinché siano ristabiliti decoro, disciplina e sicurezza all'interno dell'Istituto.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Annalisa Silvestri

Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993